

**R. decreto 1° novembre 1875, n. 2795 (serie 2a). Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sull'affrancamento dei diritti d'uso nei boschi demaniali dichiarati inalienabili.**

(Gazz. Uff. 7 dicembre 1875, n. 285).

Visto l'articolo 6 della legge di questa stessa data, n. 2794;

Art. 1. — Nelle provincie di Arezzo, Belluno, Benevento, Firenze, Grosseto, Genova, Mantova, Palermo, Potenza e Treviso è istituita ed ha residenza presso la prefettura una commissione per la esecuzione della legge di pari data, intorno all'affrancamento dei diritti d'uso nei boschi demaniali dichiarati inalienabili.

Questa giunta è composta del prefetto presidente, di un rappresentante della deputazione provinciale scelto fra i suoi membri, d'un consigliere di prefettura, dell'intendente di finanza e dell'ispettore forestale.

Art. 2. — La commissione ha facoltà di richiedere agli uffizi governativi, e comunali tutte le notizie necessarie all'adempimento del suo ufficio, di procedere a visite locali, di assumere le testimonianze e di esaminare e completare gli altri mezzi di prova dei diritti di uso.

Art. 3. — Le dichiarazioni documentate, di cui ha luogo la presentazione secondo l'articolo 1 della legge, sono trasmesse dal presidente della commissione al Ministero di Agricoltura, nel termine di sei mesi.

Unitamente alle dichiarazioni e ai documenti, la commissione deve pure inviare al Ministero il proprio avviso motivato, caso per caso, sulla esistenza e sulla estensione del diritto d'uso, e formulare le opportune proposte.

Art. 4. — Le dichiarazioni dei diritti di uso e le proposte delle commissioni locali sono deferite all'esame del comitato forestale residente presso il Ministero di Agricoltura.

Un delegato del Ministero delle Finanze è aggregato al comitato stesso per questo esame.

Le decisioni del Ministero, udito il Consiglio di Stato, sono poscia trasmesse al presidente della commissione provinciale.

Art. 5. — La misura del compenso per l'affrancamento dei diritti d'uso, dopo che ne sia stata riconosciuta la legale esistenza, è proposta dalla commissione al Ministero entro il termine di quattro mesi, premesse le trattative con le parti interessate. Il Ministero provvede sulle proposte ricevute, uditi di nuovo il comitato forestale ed il Consiglio di Stato.

Art. 6. — Pei diritti di uso, dei quali sia riconosciuta bensì la legale esistenza, ma debba sospendersi l'affrancamento secondo l'articolo 3 della legge, la commissione provinciale proporrà al Ministero, nel più breve termine possibile, le norme da cui abbia ad esserne regolato l'esercizio, e indicherà il tempo pel quale l'affrancamento dovrebbe rimanere sospeso.

Art. 7. — Le dichiarazioni fatte verbalmente o presentate in iscritto dagli utenti all'ufficio comunale devono dal sindaco essere trasmesse alla prefettura nel termine non maggiore di cinque giorni.

E' obbligo dell'ufficio comunale di attestare in iscritto all'utente la dichiarazione avvenuta. Eguale obbligo ha la prefettura per le dichiarazioni ad essa presentate dai singoli utenti e per quelle fatte dai sindaci a norma dell'articolo 1 della legge.

Art. 8. — I sindaci dovranno giustificare alla prefettura, in relazione al tempo fissato dalla legge, la osservanza dell'articolo 2 della legge.